



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 novembre 2024 n.166

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 3, comma 17 della Legge 15 settembre 2023 n.132 e l'articolo 2, comma 1 della Legge 22 dicembre 2023 n.194;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.36 adottata nella seduta del 29 ottobre 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto delegato si applica all'arbitrato commerciale internazionale, fatti salvi i trattati in vigore tra la Repubblica di San Marino e qualunque altro Stato o Stati.
2. Fatta eccezione degli articoli 8, 9, 27, 28, 29, 46 e 47, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano solo se la sede dell'arbitrato è nel territorio della Repubblica di San Marino.
3. Un arbitrato è definito internazionale, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 18 marzo 1999 n.34, se almeno una delle parti risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, oppure qualora debbano essere eseguite all'estero tutte o parte delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.
4. Un arbitrato è commerciale se ha ad oggetto una controversia insorta nell'ambito di un rapporto commerciale, avente valore economico, e se riguarda i soli diritti che possono essere oggetto di composizione tra le parti.
5. Il presente decreto delegato non si applica alle materie rientranti nella competenza della Corte per il trust ed i rapporti fiduciari.

Art. 2 *(Definizioni e regole di interpretazione)*

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:

- a) “arbitrato”: qualunque arbitrato, indipendentemente dal fatto che venga o meno amministrato da un’istituzione permanente di arbitrato;
 - b) “Tribunale arbitrale”: un arbitro unico o un collegio di arbitri, a cui le parti affidano la risoluzione delle controversie fra loro insorte;
 - c) “Autorità Giudiziaria”: complesso di organi che amministrano il sistema giudiziario di uno Stato;
 - d) “centro di affari”: sede, stabile organizzazione o residenza delle parti.
2. Ad eccezione dell’articolo 39, nell’ipotesi in cui una disposizione del presente decreto delegato, lasci alle parti la facoltà di determinare una certa questione, tale prerogativa include il diritto delle parti di autorizzare un terzo, inclusa un’istituzione, a compiere tale determinazione.
3. Qualora una disposizione del presente decreto delegato faccia riferimento al fatto che le parti hanno convenuto o possano convenire o faccia altrimenti riferimento ad un accordo delle parti, tale accordo include qualunque regolamento di arbitrato a cui si è fatto riferimento in tale accordo.
4. Ad eccezione degli articoli 36, comma 1, lettera a) e 43, comma 2, lettera a), qualora una disposizione del presente decreto delegato, faccia riferimento a una domanda, essa si applica anche a una domanda riconvenzionale, e qualora essa faccia riferimento ad un’eccezione, essa si applica anche all’eccezione a tale domanda riconvenzionale.

Art. 3

(Origine internazionale e principi generali)

1. Nell’interpretare il presente decreto delegato, occorre avere riguardo all’origine internazionale dell’arbitrato commerciale ed all’esigenza di promuoverne l’uniformità dell’applicazione a livello internazionale, nonché, al rispetto della buona fede. I Giudici nazionali possono valutare di conformarsi e fare riferimento alla giurisprudenza straniera ed ad altri strumenti internazionali, se pertinenti, nell’adozione delle loro decisioni.
2. Le questioni inerenti la materia dell’arbitrato commerciale internazionale non espressamente disciplinate dal presente decreto delegato devono essere risolte in conformità ai principi generali ai quali il presente decreto delegato si ispira.

Art. 4

(Ricezione di comunicazioni scritte)

1. Salvo diverso accordo delle parti:
- a) qualunque comunicazione scritta si considera ricevuta se è stata consegnata al destinatario personalmente o se è stata consegnata presso il suo centro di affari o indirizzo postale; se nessuno di questi può essere rinvenuto dopo aver condotto una ragionevole ricerca, una comunicazione scritta si considera ricevuta se è stata inviata all’ultimo centro di affari, o indirizzo postale noto via lettera raccomandata o altro mezzo che fornisca una prova del tentativo di consegna;
 - b) la comunicazione si considera ricevuta il giorno e l’ora in cui è avvenuta la consegna con le modalità di cui al comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) non si applicano alle comunicazioni dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

Art. 5

(Rinuncia al diritto di proporre eccezioni)

1. La parte che è a conoscenza del fatto che una disposizione derogabile del presente decreto delegato o un requisito stabilito nella convenzione di arbitrato non sono stati osservati, e

ciononostante prosegue l'arbitrato senza proporre eccezioni tempestive o, se vi è un termine, entro tale termine, deve ritenersi che abbia rinunciato al diritto di proporre eccezioni.

Art. 6

(Casi di intervento dell'Autorità Giudiziaria)

1. L'Autorità Giudiziaria può intervenire nelle questioni riguardanti l'arbitrato commerciale internazionale solo nei casi stabiliti dal presente decreto delegato.

Art. 7

(Funzioni dell'Autorità Giudiziaria)

1. Per quando riguarda le funzioni cui si riferiscono l'articolo 11, l'articolo 13, commi 3 e 4, l'articolo 14, l'articolo 15, comma 3, laddove la competenza in questione non sia attribuita dalle parti a una camera arbitrale o altra autorità, l'articolo 16, comma 1 e l'articolo 46, esse sono di competenza del Commissario della Legge come tutte le funzioni di assistenza e sostegno alla procedura arbitrale iniziata o inizianda, mentre le funzioni di cui all'articolo 45, comma 2 sono di competenza del Giudice di Appello, così come tutte le questioni attinenti l'impugnazione del lodo che definisce la procedura arbitrale.

CAPO II

CONVENZIONE DI ARBITRATO

Art. 8

(Definizione e forma della convenzione di arbitrato)

1. Ai fini del presente decreto delegato, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2 della Legge n.34/1999 per gli arbitrati nazionali, la convenzione di arbitrato è un accordo tra le parti finalizzato a sottoporre ad arbitrato tutte o talune controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico, contrattuale o non contrattuale.
2. Ai fini del presente decreto delegato, l'esistenza di una convenzione di arbitrato può risultare da qualsiasi fonte di prova scritta.

Art. 9

(Convenzione di arbitrato e domanda nel merito dinanzi all'Autorità Giudiziaria)

1. L'Autorità Giudiziaria, alla quale è sottoposta una controversia in relazione ad una questione che costituisce l'oggetto di una convenzione di arbitrato, deve, se una parte lo richiede, rinviare le parti all'arbitrato, purché non riscontri che detta convenzione sia manifestamente caducata, inoperante o non suscettibile di applicazione.
2. L'eccezione di compromesso in arbitri, che non è rilevabile d'ufficio, deve essere proposta, a pena di decadenza, all'udienza di costituzione ovvero nel termine statutario assegnato a seguito di essa. L'eccezione è decisa con sentenza dall'Autorità Giudiziaria dopo l'instaurazione di un contraddittorio sommario.
3. Ove l'Autorità Giudiziaria sia investita dell'azione di cui al comma 1, il procedimento arbitrale può, nondimeno, essere iniziato o proseguito, e un lodo può essere reso, mentre la questione è pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
4. L'avvio di un procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria non ha effetto sospensivo fino alla decisione sul compromesso in arbitri. L'Autorità Giudiziaria, dinanzi alla quale è promossa un'azione di cui al comma 1, sospende il procedimento fino a quando il Tribunale arbitrale non decide sulla propria competenza, a meno che non ritenga che la convenzione sia manifestamente caducata, inoperante o non suscettibile di applicazione.

5. Una convenzione di arbitrato è valida se è conforme al diritto applicabile alla convenzione di arbitrato, al diritto applicabile al merito della controversia o alla normativa sammarinese.

Art. 10
(Arbitrabilità)

1. Qualsiasi controversia può essere sottoposta ad arbitrato se ha ad oggetto un valore economico e non riguarda diritti indisponibili delle parti.

Art. 11
(Convenzione di arbitrato e provvedimenti cautelari dell'Autorità Giudiziaria)

1. Non è incompatibile con la convenzione di arbitrato il fatto che una parte richieda a un'Autorità Giudiziaria, prima o nel corso del procedimento arbitrale, la pronuncia di un provvedimento cautelare e l'Autorità Giudiziaria conceda tale provvedimento.

2. Nel corso del procedimento arbitrale, le Autorità Giudiziarie possono emettere solo provvedimenti cautelari da eseguire nella Repubblica di San Marino e che comportano il ricorso a poteri che non sono conferiti agli arbitri.

3. Le Autorità Giudiziarie della Repubblica di San Marino eseguono i provvedimenti cautelari emessi da arbitri internazionali da attuarsi nella Repubblica di San Marino, nonché, i provvedimenti cautelari emessi da Autorità Giudiziarie nazionali straniere a sostegno di un procedimento arbitrale. In entrambi i casi, fatta salva la possibilità di rifiutare l'esecuzione per motivi di ordine pubblico, si applica l'articolo 28 nelle ipotesi in cui sia necessario valutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento cautelare.

CAPO III
COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 12
(Numero degli arbitri)

1. Le parti sono libere di determinare il numero degli arbitri nella convenzione arbitrale.

2. In assenza della determinazione di cui al comma 1, il numero degli arbitri è pari a tre.

Art. 13
(Nomina degli arbitri)

1. A nessuno può essere impedito di esercitare la funzione di arbitro in ragione della propria nazionalità, salvo sia diversamente convenuto dalle parti.

2. Le parti sono libere di accordarsi su una procedura per la nomina dell'arbitro o degli arbitri, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

3. In mancanza dell'accordo di cui al comma 2:

- a) in un arbitrato con tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro, ed i due arbitri così nominati nominano il terzo arbitro; se una parte omette di nominare l'arbitro entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta a tal fine proveniente dall'altra parte, o se i due arbitri non raggiungono un accordo sul terzo arbitro entro trenta giorni dalla loro nomina, la nomina è compiuta, su istanza di parte, dall'Autorità Giudiziaria;
- b) in un arbitrato con un arbitro unico, se le parti non raggiungono un accordo sull'arbitro, questi è nominato, su istanza di parte, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Salvo diverso accordo, ciascuna parte può chiedere all'Autorità Giudiziaria di adottare una decisione in merito alla nomina degli arbitri, qualora non è rispettata la procedura di

nomina convenuta dalle parti stesse, nei seguenti casi:

- a) una parte non compia un atto richiesto in base a tale procedura; o
- b) le parti, o i due arbitri, non raggiungano un accordo in base a tale procedura; o
- c) un terzo, inclusa un'istituzione, ometta di esercitare una qualunque funzione ad esso conferita in base a tale procedura.

5. La decisione spettante all'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 3 o 4, non è soggetta ad appello.

6. L'Autorità Giudiziaria, nel nominare un arbitro, deve aver riguardo alle qualifiche richieste all'arbitro nell'accordo delle parti, nonché, a tutte le considerazioni idonee a garantire la nomina di un arbitro indipendente ed imparziale. Nel caso di un arbitro unico o del terzo arbitro, l'Autorità Giudiziaria tiene conto anche dell'opportunità di nominare un arbitro di una nazionalità diversa da quella delle parti.

Art. 14

(Motivi di ricazione)

1. Quando un individuo è contattato in relazione alla sua possibile nomina come arbitro, deve segnalare per iscritto qualunque circostanza idonea a sollevare dubbi giustificati circa la sua imparzialità o indipendenza. Un arbitro, a partire dal momento della sua nomina e nel corso dell'intero procedimento arbitrale, deve prontamente segnalare per iscritto alle parti ogni circostanza di tale natura, a meno che le parti non ne siano già state in tal modo da lui informate.

2. Un arbitro può essere ricasato solo se esistono circostanze tali da sollevare dubbi giustificati circa la sua imparzialità o indipendenza, o se non possiede le qualifiche concordate tra le parti. Una parte può ricasare l'arbitro da essa stessa nominato, o alla cui nomina ha partecipato, solo per ragioni di cui sia venuta a conoscenza dopo che è stata compiuta dopo l'avvenuta nomina.

Art. 15

(Procedura di ricazione)

1. Le parti sono libere di accordarsi su una procedura per ricasare un arbitro, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3.

2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, la parte che intenda ricasare un arbitro, deve esporre per iscritto al Tribunale arbitrale i motivi della ricazione entro il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui è venuta a conoscenza della costituzione del Tribunale arbitrale o di una circostanza di cui all'articolo 14, comma 2. Nel caso in cui l'arbitro ricasato non rinunci al proprio mandato o l'altra parte non accetti la ricazione, il Tribunale arbitrale decide in merito alla ricazione.

3. Se la richiesta di ricazione, in base alla procedura convenuta tra le parti o in base alla procedura di cui al comma 2, non è accolta, la parte ricasante può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione di rigetto, all'Autorità Giudiziaria di pronunciarsi sulla ricazione, decisione che non è soggetta ad appello; mentre tale richiesta è pendente, il Tribunale arbitrale, compreso l'arbitro ricasato, può continuare il procedimento arbitrale e rendere il lodo.

Art. 16

(Omissione o impossibilità di agire)

1. In caso di decesso, incapacità o inabilità dell'arbitro o in caso di sopravvenuta causa di incompatibilità a svolgere le proprie funzioni o se per altre ragioni omette di agire prontamente, il mandato dell'arbitro cessa se l'arbitro stesso rinuncia al proprio mandato o se le

parti convengono di revocarlo. Nel caso in cui è pendente una controversia, avente ad oggetto uno di questi motivi, ogni parte può richiedere all'Autorità Giudiziaria di decidere sulla cessazione del mandato. Tale decisione non è soggetta ad appello.

2. Se, in base al presente articolo o all'articolo 15, comma 2, un arbitro rinuncia al proprio mandato o la parte accetta la cessazione del mandato di un arbitro, ciò non implica l'accettazione dell'esistenza di un motivo indicato nel presente articolo o nell'articolo 14, comma 2.

Art. 17

(Nomina di un arbitro sostitutivo)

1. Qualora il mandato dell'arbitro cessi in base a quanto disposto negli articoli 15 o 16, o a causa della sua rinuncia al mandato per qualunque altra ragione, o per la revoca del mandato su accordo delle parti, o in ogni altro caso di cessazione del mandato, un arbitro sostitutivo è nominato secondo le regole che erano applicabili alla nomina dell'arbitro sostituito.

CAPO IV

COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Art. 18

(Competenza del Tribunale arbitrale)

1. Il Tribunale arbitrale può statuire sulla propria competenza, ivi compresa qualunque eccezione circa l'esistenza o la validità della convenzione di arbitrato. A tal fine, la clausola compromissoria, contenuta in un contratto, è considerata quale accordo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce. La decisione del Tribunale arbitrale o di un Giudice, che sancisce la nullità del contratto nel quale una clausola arbitrale si inserisce, non comporta *ipso jure* l'invalidità della clausola compromissoria.

2. L'eccezione di incompetenza del Tribunale arbitrale deve essere sollevata, al più tardi, al momento della presentazione della comparsa di risposta. Il fatto che la parte abbia nominato un arbitro o abbia partecipato alla nomina non le preclude di proporre tale eccezione. L'eccezione, secondo la quale il Tribunale arbitrale sta eccedendo l'ambito delimitato dalla convenzione di arbitrato, deve essere proposta non appena la questione che si sostiene essere al di fuori dell'ambito della competenza è sollevata nel corso del procedimento arbitrale. Il Tribunale arbitrale può, in entrambi i casi, ammettere un'eccezione tardiva se considera giustificato il ritardo.

3. Il Tribunale arbitrale può statuire su un'eccezione di cui al comma 2 o in via preliminare o nel lodo sul merito. Se il Tribunale arbitrale decide sull'eccezione in via preliminare, ciascuna parte può richiedere, entro trenta giorni da quando ha avuto notizia di tale decisione, all'Autorità Giudiziaria indicata, ai sensi dell'articolo 7, di decidere tale questione. Tale decisione non è soggetta ad appello. Mentre tale richiesta è pendente, il Tribunale arbitrale può continuare il procedimento arbitrale e rendere il lodo.

CAPO V

PROVVEDIMENTI CAUTELARI E ORDINANZE PRELIMINARI

SEZIONE I

Provvedimenti Cautelari

Art. 19

(Potere del Tribunale arbitrale di assumere provvedimenti cautelari)

1. Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale arbitrale può, su istanza di parte, emanare provvedimenti cautelari, motivati in fatto ed in diritto.
2. Un provvedimento cautelare consiste in una qualunque misura temporanea, resa sotto forma di lodo o sotto altra forma, per mezzo della quale, in un momento precedente all'emissione del lodo che decide in via definitiva la controversia, il Tribunale arbitrale ordina a una parte di:
 - a) mantenere o reintegrare lo *status quo* durante il tempo occorrente per risolvere la controversia;
 - b) adottare misure che possano prevenire, o astenersi dall'adottare misure che possano causare un pregiudizio o danno immediato o imminente allo stesso processo arbitrale;
 - c) fornire un mezzo per preservare beni di cui potersi servire al momento dell'esecuzione di un lodo; oppure
 - d) salvaguardare elementi di prova che possano essere rilevanti ed importanti per la risoluzione della controversia.

Art. 20

(Condizioni per la concessione di provvedimenti cautelari)

1. La parte, che richiede un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b) e c), deve rappresentare, a sostegno delle proprie richieste, al Tribunale arbitrale che:
 - a) è probabile che, all'ottenimento del lodo, questo si riveli per qualsivoglia motivo non fruttifero, se il provvedimento non è concesso, e tale pregiudizio supera notevolmente il pregiudizio che potrebbe subire la parte contro la quale il provvedimento è ordinato se tale provvedimento è concesso; e
 - b) vi è una ragionevole possibilità che la parte richiedente veda accolta la propria domanda nel merito. La decisione su tale possibilità non pregiudica la libertà del Tribunale arbitrale per ogni successiva decisione.
2. Per quanto riguarda la richiesta di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d), le condizioni previste nel comma 1, lettere a) e b) del presente articolo si applicano solo nella misura giudicata opportuna dal Tribunale arbitrale.

SEZIONE II

Ordinanze Preliminari

Art. 21

(Richiesta di ordinanza preliminare e condizioni per la sua concessione)

1. Salvo diverso accordo delle parti, la parte può, senza comunicazione all'altra parte, richiedere un provvedimento cautelare congiuntamente alla richiesta di un'ordinanza preliminare, con cui è intimato alla parte di non vanificare lo scopo del provvedimento cautelare richiesto.
2. Il Tribunale arbitrale può concedere un'ordinanza preliminare se ritiene che la previa comunicazione della richiesta di provvedimento cautelare alla parte, contro la quale il provvedimento è diretto, rischi di vanificare lo scopo del provvedimento stesso.
3. Le condizioni di cui all'articolo 19 si applicano a qualunque ordinanza preliminare, essendo inteso che il pregiudizio da valutare in base all'articolo 19, comma 1, lettera a), è quello che potrebbe verificarsi come conseguenza della concessione o non concessione dell'ordinanza.

Art. 22

(Disciplina specifica per le ordinanze preliminari)

1. Immediatamente dopo la decisione del Tribunale arbitrale sulla richiesta di ordinanza preliminare di cui all'articolo 21, il Tribunale arbitrale deve dare avviso a tutte le parti della richiesta di provvedimento cautelare, della richiesta di ordinanza preliminare e dell'ordinanza preliminare, se concessa, nonché di tutte le altre comunicazioni, inclusa l'indicazione di eventuali comunicazioni orali intercorse, a tal proposito, tra una parte ed il Tribunale arbitrale.
2. Allo stesso tempo, il Tribunale arbitrale concede alla parte contro cui l'ordinanza preliminare è diretta la possibilità di far valere le proprie ragioni nel breve termine.
3. Il Tribunale arbitrale decide prontamente circa ogni eccezione all'ordinanza preliminare.
4. Gli effetti dell'ordinanza preliminare cessano dopo il termine di venti giorni dalla data in cui è stata emessa dal Tribunale arbitrale. Tuttavia, il Tribunale arbitrale può concedere un provvedimento cautelare che adotti o modifichi l'ordinanza preliminare, dopo che la parte, contro cui l'ordinanza preliminare è diretta, è stata avvisata e le è stata data la possibilità di far valere le proprie ragioni.
5. L'ordinanza preliminare vincola le parti, ma non è soggetta ad esecuzione da parte di un'Autorità Giudiziaria. Tale ordinanza preliminare non costituisce un lodo.

SEZIONE III

Disposizioni applicabili ai Provvedimenti Cautelari e alle Ordinanze Preliminari

Art. 23

(Modifica, sospensione, revoca)

1. Il Tribunale arbitrale può, su istanza di parte o, in circostanze eccezionali e dopo aver avvisato le parti, anche d'ufficio, modificare, sospendere o revocare un provvedimento cautelare o un'ordinanza preliminare che ha concesso.

Art. 24

(Costituzione di una garanzia)

1. Il Tribunale arbitrale può richiedere alla parte, che domanda un provvedimento cautelare, di fornire una garanzia idonea in relazione al provvedimento.
2. Il Tribunale arbitrale richiede alla parte che domanda un'ordinanza preliminare di fornire una garanzia in relazione all'ordinanza, a meno che il Tribunale arbitrale ritenga che ciò non sia opportuno o necessario.

Art. 25

(Trasparenza)

1. Il Tribunale arbitrale può richiedere, a ciascuna parte, di dichiarare prontamente qualunque cambiamento rilevante delle circostanze sulla base delle quali il provvedimento cautelare o l'ordinanza preliminare è stato domandato o concesso.
2. La parte che richiede l'ordinanza preliminare deve dichiarare al Tribunale arbitrale tutte le circostanze che possono essere rilevanti per la decisione del Tribunale arbitrale di concedere o mantenere l'ordinanza, e tale obbligo ha luogo fino a che la parte contro la quale l'ordinanza è stata richiesta abbia avuto la possibilità di far valere le proprie ragioni. Il comma 1 trova applicazione dal momento in cui entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di esprimersi sull'ordinanza da assumere.

Art. 26
(Costi e danni)

1. La parte che richiede il provvedimento cautelare o l'ordinanza preliminare è responsabile di tutte le spese ed i danni causati a ciascuna parte dal provvedimento o dall'ordinanza, se il Tribunale arbitrale determina successivamente che, nelle circostanze del caso, il provvedimento o l'ordinanza non dovevano essere concessi. Il Tribunale arbitrale può pronunciare condanna al pagamento delle spese e del risarcimento dei danni in ogni momento del procedimento arbitrale.

SEZIONE IV
Riconoscimento ed esecuzione dei Provvedimenti Cautelari del Tribunale Arbitrale

Art. 27
(Riconoscimento ed esecuzione)

1. Un provvedimento cautelare concesso da un Tribunale arbitrale deve essere riconosciuto come vincolante, e, a meno che il Tribunale arbitrale non disponga diversamente, deve essere reso esecutivo tramite una richiesta diretta all'Autorità Giudiziaria competente, indipendentemente dallo Stato in cui tale provvedimento è stato concesso, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26.
2. La parte che ha richiesto o ha ottenuto il riconoscimento ovvero l'esecuzione di un provvedimento cautelare deve informare prontamente l'Autorità Giudiziaria circa l'estinzione, la sospensione o la modifica di tale provvedimento cautelare.
3. L'Autorità Giudiziaria dello Stato in cui il riconoscimento o l'esecuzione vengono richiesti può, se lo considera opportuno, ordinare alla parte che ha richiesto il riconoscimento ovvero l'esecuzione di prestare idonea garanzia se il Tribunale arbitrale non ha già previsto in tal senso, o nel caso in cui tale decisione sia necessaria per proteggere i diritti di terzi.

Art. 28
(Motivi di diniego di riconoscimento o esecuzione)

1. Il riconoscimento o l'esecuzione di un provvedimento cautelare possono essere rifiutati solo:
 - a) su istanza della parte contro la quale il provvedimento è invocato, se l'Autorità Giudiziaria ritiene che:
 - 1) tale rifiuto è basato sui motivi previsti all'articolo 47, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) o 4); o
 - 2) non è stata osservata la decisione del Tribunale arbitrale concernente la garanzia sul provvedimento cautelare emesso dal Tribunale arbitrale; o
 - 3) il provvedimento cautelare è stato ritirato o sospeso dal Tribunale arbitrale o, se ne è stata data esecuzione, dall'Autorità Giudiziaria dello Stato in cui il procedimento arbitrale si svolge o secondo la legge del quale tale provvedimento cautelare è stato concesso.
 - b) se l'Autorità Giudiziaria ritiene che:
 - 1) il provvedimento cautelare sia nullo per motivazione assente o apparente, o per violazione del diritto di difesa, rispetto ai quali vale quanto disposto all'articolo 22, comma 2, ovvero la misura non rientri tra quelle che l'Autorità Giudiziaria può adottare in base alla legge, a meno che l'Autorità Giudiziaria stessa non riformuli il provvedimento per quanto necessario ad adattarlo ai suoi poteri e procedure al fine di rendere esecutivo il provvedimento cautelare, senza tuttavia modificarne il contenuto sostanziale; o
 - 2) si applica almeno uno dei motivi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), numeri 1) o

- 2) al riconoscimento e all'esecuzione del provvedimento cautelare.
2. La decisione adottata dall'Autorità Giudiziaria, riguardante almeno uno dei motivi di cui al comma 1, ha efficacia solamente per ciò che concerne la richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento cautelare. L'Autorità Giudiziaria, cui vengono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento cautelare, non può effettuare alcun riesame nel merito del provvedimento cautelare.

CAPO VI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Art. 29 *(Equo trattamento delle parti)*

1. Le parti devono essere trattate secondo equità. Nello svolgimento del procedimento arbitrale deve essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio. A ciascuna parte deve essere data la piena possibilità di far valere le proprie ragioni.

Art. 30 *(Decisione sulle regole di procedura)*

1. Salve le disposizioni del presente decreto delegato, le parti sono libere di accordarsi sulla procedura che deve essere seguita dal Tribunale arbitrale nello svolgimento del procedimento.
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, il Tribunale arbitrale può, salve le disposizioni del presente decreto delegato, condurre l'arbitrato nel modo che più ritiene opportuno. Il Tribunale arbitrale ha il potere di decidere sulla valutazione delle prove, in particolare, in relazione all'ammissibilità, alla rilevanza ed all'importanza delle stesse.

Art. 31 *(Sede dell'arbitrato)*

1. Le parti sono libere di accordarsi circa la sede dell'arbitrato.
2. In mancanza dell'accordo di cui al comma 1, il Tribunale arbitrale determina la sede dell'arbitrato, tenendo in considerazione le circostanze del caso, inclusa la convenienza delle parti.
3. Ferme restando le disposizioni dei commi 1 e 2, il Tribunale arbitrale può, salvo diverso accordo delle parti, riunirsi in qualunque luogo consideri appropriato, ivi inclusa la modalità telematica, per le riunioni dei suoi membri, per ascoltare i testimoni, gli esperti o le parti, o per l'ispezione di beni o documenti.

Art. 32 *(Inizio del procedimento arbitrale)*

1. Salvo diverso accordo delle parti, il procedimento arbitrale concernente una determinata controversia inizia nel giorno in cui il convenuto riceve la richiesta di sottoporre tale controversia ad arbitrato.

Art. 33 *(Lingua)*

1. Le parti sono libere di decidere quale sia la lingua o le lingue da usarsi nel procedimento arbitrale. In mancanza di tale accordo, il Tribunale arbitrale ha la facoltà di determinare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate durante il procedimento. Tale accordo o tale decisione, salve le disposizioni diverse ivi contenute, si applicano a tutti gli atti difensivi scritti da ciascuna

parte, a tutte le udienze, a tutti i lodi, decisioni od ogni altra comunicazione emessi dal Tribunale arbitrale.

2. Il Tribunale arbitrale può ordinare che ogni prova documentale sia accompagnata da una traduzione nella lingua o nelle lingue stabilite dalle parti o dal Tribunale arbitrale.

Art.34

(Prima memoria e comparsa di risposta)

1. Entro il termine concordato tra le parti o stabilito dal Tribunale arbitrale, la parte attrice espone i fatti a sostegno della propria domanda, le questioni controverse, nonché, le domande o le tutele richieste, ed il convenuto espone le proprie difese rispetto alle domande attoree, a meno che le parti non abbiano diversamente deciso riguardo agli elementi richiesti per tali atti. Le parti possono produrre, unitamente alle loro memorie, tutti i documenti che considerano rilevanti o possono indicare gli estremi dei documenti o delle ulteriori prove documentali che intendono produrre.

2. Salvo diverso accordo delle parti, ciascuna parte può modificare o integrare la propria difesa nel corso del procedimento arbitrale.

3. Il Tribunale arbitrale può decidere di non autorizzare la modifica o l'integrazione di cui al comma 2 in ragione del ritardo che comporterebbe nello svolgimento del procedimento arbitrale.

Art. 35

(Udienze e atti difensivi scritti)

1. Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale arbitrale decide se tenere una o più udienze orali per la presentazione delle prove o per la trattazione orale, o se il procedimento debba svolgersi su base documentale e altri materiali. Tuttavia, a meno che le parti non abbiano convenuto che non deve avere luogo alcuna udienza, il Tribunale arbitrale tiene una o più udienze in una fase appropriata del procedimento, se così viene richiesto da una parte. Dopo aver consultato le parti, il Tribunale arbitrale decide se l'udienza debba svolgersi in presenza, in videoconferenza o con altri mezzi.

2. Le parti devono ricevere, con sufficiente anticipo, notizia di tutte le udienze e di tutte le riunioni del Tribunale arbitrale, aventi ad oggetto l'ispezione di beni o documenti.

3. Ogni dichiarazione, documento o altra informazione che una delle parti fornisce al Tribunale arbitrale deve essere comunicata all'altra parte. Devono, altresì, essere comunicati alle parti tutti i rapporti degli esperti o i documenti presentati come prove sui quali il Tribunale arbitrale può basare la propria decisione.

Art. 36

(Contumacia di una parte)

1. Salvo diverso accordo delle parti, senza invocare alcun legittimo impedimento, le parti sono considerate in contumacia nei seguenti casi:

- a) se la parte attrice non presenta la propria domanda in conformità all'articolo 43, comma 1, il Tribunale arbitrale conclude il procedimento;
- b) se la parte convenuta non presenta la propria difesa in conformità all'articolo 34, comma 1, il Tribunale arbitrale prosegue il procedimento senza considerare tale mancanza come accettazione degli argomenti della parte attrice;
- c) se una delle parti non compare all'udienza o non produce alcuna prova documentale, il Tribunale arbitrale può proseguire il procedimento e statuire sulla base degli elementi di prova di cui dispone.

Art. 37

(Esperto nominato dal Tribunale arbitrale)

1. Salvo diverso accordo delle parti, il Tribunale arbitrale può:
 - a) nominare uno o più esperti, incaricati di fornirgli un rapporto sulle questioni specifiche determinate dal Tribunale arbitrale;
 - b) richiedere a una parte di fornire all'esperto tutti gli elementi necessari o di fornirgli o rendergli accessibili, ai fini del relativo esame, tutti i documenti o altri beni pertinenti.
2. Salvo diverso accordo delle parti, se una parte lo richiede o il Tribunale arbitrale lo ritiene necessario, l'esperto, dopo il deposito del suo rapporto scritto o orale, partecipa ad un'udienza nel corso della quale le parti possono interrogarlo o chiamare, in qualità di testimoni, degli esperti che depongano sulle questioni controverse.

Art. 38

(Richiesta di assistenza dell'Autorità Giudiziaria per l'assunzione delle prove)

1. Fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria per quanto riguarda l'assunzione di prove nel territorio di San Marino, il Tribunale arbitrale, o una parte, autorizzata dal Tribunale arbitrale, può richiedere all'Autorità Giudiziaria, competente della Repubblica di San Marino, l'assistenza necessaria nell'assunzione delle prove. Medesima richiesta può esser fatta ad Autorità Giudiziarie straniere, nei limiti del diritto processuale applicabile.
2. L'Autorità Giudiziaria soddisfa tale richiesta entro i limiti della propria competenza e nel rispetto delle norme sull'assunzione delle prove.

CAPO VII

PRONUNCIA DEL LODO E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Art. 39

(Norme applicabili al merito della controversia)

1. Il Tribunale arbitrale decide la controversia in conformità alle norme di diritto che le parti hanno scelto per il merito della controversia. Qualsiasi scelta della legge o del ordinamento giuridico di un determinato Stato è considerata, salvo espressa indicazione contraria, come riferita direttamente alle norme sostanziali di tale Stato e non alle sue norme di conflitto.
2. In mancanza della determinazione delle parti di cui al comma 1, il Tribunale arbitrale applica le norme di diritto che ritiene applicabili.
3. Il Tribunale arbitrale statuisce *ex aequo et bono* o in qualità di compositore amichevole unicamente se le parti lo hanno espressamente autorizzato.
4. In ogni caso, il Tribunale arbitrale decide conformemente alle previsioni contrattuali e tiene conto degli usi del commercio applicabili alla transazione.

Art. 40

(La decisione del collegio di arbitri)

1. In un procedimento arbitrale con più di un arbitro, qualsiasi decisione del Tribunale arbitrale è assunta a maggioranza dei suoi membri, salvo diverso accordo delle parti.
2. Le questioni procedurali possono essere decise dal Presidente del Tribunale arbitrale, se quest'ultimo è autorizzato dalle parti o da tutti i membri del Tribunale arbitrale.

Art. 41
(Accordo pendente lite)

1. Se, nel corso del procedimento arbitrale, le parti compongono la controversia, il Tribunale arbitrale conclude il procedimento e, se le parti lo richiedono e il Tribunale arbitrale non si oppone, riflette quanto pattuito dalle parti in un lodo arbitrale su accordo delle parti stesse.
2. Il lodo reso su accordo delle parti deve essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 42 e deve contenere l'indicazione che si tratta di un lodo. Il lodo ha lo stesso *status* ed il medesimo effetto di qualunque altro lodo sul merito della controversia.

Art. 42
(Forma e contenuto del lodo)

1. Il lodo è reso in forma scritta e firmato dall'arbitro o dagli arbitri. Nel procedimento arbitrale con più arbitri, sono sufficienti le firme della maggioranza dei membri del Tribunale arbitrale, posto che siano comunicate le ragioni dell'omissione di una firma.
2. Il lodo deve essere motivato, salvo che le parti abbiano deciso in senso contrario o salvo che si tratti di un lodo reso su accordo delle parti in conformità all'articolo 41.
3. Il lodo deve indicare la data in cui è reso e la sede dell'arbitrato, determinata ai sensi dell'articolo 31, comma 1. Il lodo si considera reso in tale luogo.
4. Dopo che il lodo è reso secondo i commi 1, 2 e 3, una copia sottoscritta dall'arbitro o dagli arbitri con attestazione di conformità è trasmessa a ciascuna delle parti.

Art. 43
(Chiusura del procedimento)

1. Il procedimento arbitrale è concluso dal lodo definitivo o da un'ordinanza di chiusura resa dal Tribunale arbitrale conformemente al comma 2.
2. Il Tribunale arbitrale determina la conclusione del procedimento arbitrale quando:
 - a) la parte attrice ritira la propria domanda, a meno che la parte convenuta non vi si opponga ed il Tribunale arbitrale non riconosca un legittimo interesse da parte sua a ottenere una risoluzione definitiva della controversia;
 - b) le parti si accordano circa la chiusura del procedimento;
 - c) il Tribunale arbitrale constata che la continuazione del procedimento è, per una qualsiasi altra ragione, divenuta superflua o impossibile.
3. Il mandato del Tribunale arbitrale termina al momento della chiusura del procedimento arbitrale, salve le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45, comma 4.

Art. 44
(Correzione ed interpretazione del lodo; lodo aggiuntivo)

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del lodo, a meno che le parti non abbiano concordato un termine diverso:
 - a) una delle parti può, dandone notifica all'altra parte, chiedere al Tribunale arbitrale di rettificare nel testo del lodo qualsiasi errore di calcolo, materiale o tipografico o qualsiasi errore di natura simile;
 - b) se le parti si sono accordate in tal senso, una parte può, dandone notifica all'altra parte, chiedere al Tribunale arbitrale di dare un'interpretazione di un punto o un passaggio preciso del lodo.
2. Se il Tribunale arbitrale ritiene che le domande di cui al comma 1, lettere a) e b) sia giustificata, procede alla rettifica o all'interpretazione entro trenta giorni dalla ricezione della

richiesta. L'interpretazione diviene parte integrante del lodo.

3. Il Tribunale arbitrale può correggere ogni tipo di errore di cui al comma 1, lettera a), d'ufficio entro trenta giorni dalla data del lodo.

4. Salvo diverso accordo delle parti, ciascuna parte può, dandone notifica all'altra parte, richiedere al Tribunale arbitrale, nei trenta giorni seguenti rispetto alla data di ricevimento del lodo, di rendere un lodo aggiuntivo sulle domande presentate nel corso del procedimento arbitrale ma omesse dal lodo. Se ritiene tale richiesta fondata, il Tribunale arbitrale rende il lodo aggiuntivo entro sessanta giorni.

5. Il Tribunale arbitrale può prolungare, in caso di necessità, il termine di cui dispone per la rettifica, l'interpretazione o l'emissione del lodo aggiuntivo in conformità ai commi 1 o 4.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano alla correzione o interpretazione del lodo o al lodo aggiuntivo.

CAPO VIII IMPUGNAZIONE DEL LODO

Art. 45

(Domanda di annullamento come ricorso esclusivo avverso il lodo arbitrale)

1. Nei casi disciplinati dal presente decreto delegato, avente ad oggetto i soli arbitrati commerciali internazionali definiti ai sensi dell'articolo 1, il ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria avverso un lodo arbitrale ha la forma di domanda di annullamento in conformità ai commi 2 e 3. È fatto salvo, per quanto concerne gli arbitrati nazionali, l'articolo 20 della Legge n.34/1999.

2. Il lodo arbitrale può essere annullato dall'Autorità Giudiziaria solo se:

a) la parte che chiede l'annullamento fornisce la prova che:

1) al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato ai sensi dell'articolo 8, una parte era colpita da incapacità, o che detta convenzione non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di un'indicazione al riguardo, in virtù della legge di questo Stato; oppure

2) la parte che ha presentato la richiesta non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale, o si è trovata nell'impossibilità, per altro motivo, di far valere le proprie ragioni; oppure

3) il lodo verte su una controversia che non è contemplata dalla clausola compromissoria o non rientra nel suo oggetto, o contiene decisioni che eccedono i limiti della clausola compromissoria, a condizione che, se le decisioni o le questioni sottoposte ad arbitrato possono essere disgiunte da quelle non sottoposte ad arbitrato, può essere suscettibile di annullamento solo la parte del lodo contenente le disposizioni sulle questioni non sottoposte ad arbitrato; oppure

4) la composizione del Tribunale arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi a quanto convenuto tra le parti, a condizione che tale convenzione non sia contraria a una disposizione del presente decreto delegato alla quale le parti non possono derogare o, in mancanza di tale convenzione, non sono stati conformi al presente decreto delegato; oppure

b) l'Autorità Giudiziaria constata che:

1) l'oggetto della controversia non è suscettibile di essere risolto tramite arbitrato in base alla legge dello Stato; oppure

2) il lodo è contrario all'ordine pubblico di questo Stato.

3. Una richiesta di annullamento può essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data in cui la parte, che ha presentato tale richiesta, ha ricevuto il lodo o, se è stata presentata una richiesta in virtù dell'articolo 44, dalla data in cui il Tribunale arbitrale ha adottato una

decisione su tale richiesta.

4. Quando un'Autorità Giudiziaria viene investita della richiesta di annullamento del lodo, può, ove lo ritenga opportuno e su istanza di una parte, sospendere la procedura di annullamento per un periodo di cui fissa la durata per permettere al Tribunale arbitrale di riprendere il procedimento arbitrale o di adottare qualsiasi altra misura che, secondo il Tribunale arbitrale, possa eliminare il vizio che dà luogo ad annullamento.

CAPO IX RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI LODI

Art. 46 *(Riconoscimento ed esecuzione)*

1. Un lodo arbitrale, indipendentemente dallo Stato in cui è stato reso, ha forza vincolante. Ciascuna parte, mediante richiesta scritta formulata al Commissario della Legge, può chiedere che al lodo venga riconosciuto valore esecutivo secondo la procedura di cui all'articolo 23, commi 1 e 3 della Legge n.34/1999, fatte salve le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 47.

2. La parte che invoca il lodo o che ne richiede l'esecuzione deve produrne l'originale o una copia. Se tale lodo non è redatto in una delle lingue ufficiali della Repubblica di San Marino, l'Autorità Giudiziaria può chiedere a una parte di produrne una traduzione in questa lingua.

3. Il Giudice provvede secondo quanto disposto all'articolo 47 dopo aver acquisito in cancelleria attestazione relativa all'assenza nella Repubblica di San Marino di cause tra le medesime parti e sul medesimo oggetto.

Art. 47 *(Motivi di diniego di riconoscimento o esecuzione)*

1. Il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale internazionale, quale che sia lo Stato in cui è stato reso, anche ai sensi del disposto di cui all'articolo 23, comma 6 della Legge n.34/1999, possono essere rifiutati unicamente ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali internazionali, ossia:

- a) su istanza della parte contro la quale il lodo è invocato, se tale parte fornisce la prova all'Autorità Giudiziaria competente cui vengono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione che:
 - 1) una delle parti alla convenzione di arbitrato di cui all'articolo 8 era colpita da incapacità, o che detta convenzione non è valida in virtù della legge alla quale le parti l'hanno assoggettata o, in mancanza di un'indicazione al riguardo, in virtù della legge dello Stato in cui il lodo è stato reso; oppure
 - 2) la parte contro la quale il lodo è invocato non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale, o si è trovata nell'impossibilità, per altro motivo, di far valere le proprie ragioni; oppure
 - 3) il lodo verte su una controversia che non è contemplata dalla clausola compromissoria o non rientra nel suo oggetto, o contiene decisioni che eccedono i limiti della clausola compromissoria, a condizione che, se le decisioni o le questioni sottoposte ad arbitrato possono essere disgiunte da quelle non sottoposte ad arbitrato, può essere riconosciuta ed eseguita la parte del lodo contenente le disposizioni sulle questioni sottoposte ad arbitrato; oppure
 - 4) la composizione del Tribunale arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi a quanto convenuto tra le parti, o, in mancanza di tale convenzione, non sono stati conformi alla legge dello Stato in cui l'arbitrato ha avuto luogo; o

- 5) il lodo non è ancora diventato vincolante tra le parti o è stato annullato o sospeso da un'Autorità Giudiziaria dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, il lodo è stato reso; o
- b) se l'Autorità Giudiziaria constata, anche d'ufficio, che:
 - 1) l'oggetto della controversia non è suscettibile di essere risolto tramite arbitrato in base alla legge di questo Stato; oppure
 - 2) il riconoscimento o l'esecuzione del lodo sarebbero contrari all'ordine pubblico di questo Stato.
2. Se una richiesta di annullamento o di sospensione di un lodo viene presentata all'Autorità Giudiziaria indicata al comma 1, lettera a), numero 5), l'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale il lodo è invocato può, se lo ritiene opportuno, soprassedere a decidere sull'esecuzione del lodo e può anche, su istanza della parte che richiede il riconoscimento o l'esecuzione del lodo, ordinare all'altra parte di prestare idonee garanzie.

Art. 48

(Traduzione del testo del decreto delegato in inglese)

1. Il presente decreto delegato dovrà essere tradotto in lingua inglese e pubblicato sui siti istituzionali della Repubblica di San Marino.

Art. 49

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano alle procedure arbitrali, aventi ad oggetto l'arbitrato commerciale internazionale, instaurate a decorrere dalla sua entrata in vigore.
2. Le parti che, nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, abbiano stabilito espressamente di applicare la procedura di cui alla Legge n.34/1999, hanno la facoltà di scegliere, congiuntamente, di applicare le disposizioni del presente decreto delegato.

Art. 50

(Abrogazione)

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 15 febbraio 2024 n.24 e il Decreto Delegato 9 agosto 2024 n.115. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2024/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi

